DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 2

Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose

Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose, e' rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Versione in vigore dal 29 marzo 1994, non più in vigore dal 28 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato
Estremi	Decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-il-proseguimento-degli-interventi/art-2-interventi-in-favore-dei-minori-a-rischio-di-coinvolgimento-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it